

n. 22598/14 R.G. P.M.
n. 6419/16 R.G. G.I.P

Sent. n. **335** del **02/03/16**
Depositata in Cancelleria il
Il Cancelliere
Fatta scheda il
Rilasciati n. estratti
il per

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE GIUDICI INDAGINI PRELIMINARI
CAUSA PROTTE MARONE
PER ENTI DI COPIA **E URGENZA**
PER S. **17.28**
TORINO **10/3/16**



IL CANCELLIERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice dott.ssa Paola Boemio
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex artt. 444 e ss. c.p.p.

nella causa penale contro

FAZZONE Davide, difeso di fiducia dagli avv.ti Luigi CHIAPPERO e Enrico CAIRO del foro di Torino, elett. dom.to c/o il difensore avv. CHIAPPERO;

libero-assente

MILANESIO Mara, elett. dom. c/o avv. FERRARIS Nicolò, difesa di fiducia dall'avv. Nicolò FERRARIS del foro di Torino;

libera-assente

ORLANDI Alessandra, res. in Torino via Bussoleno 3, difesa di fiducia dagli avv.ti Luigi CHAPPERO e Enrico CAIRO del foro di Torino;

libera-assente

PALERMO Salvatore, res. in Torino via Sondrio 7, difeso di fiducia dall'avv. Alfonso FRUGIS del foro di Torino;

libera-assente

PEPE Annunziata, elett. dom.ta c/o i difensori di fiducia avv.ti Fulvio GIANARIA e Anna RONFANI del foro di Torino

libera-assente

ROLANDO PERINO Cristina, res. in Rivarolo Canavese, C.so Torino 190/A, difesa di fiducia dall'avv. Giuseppina SOLLAZZO del foro di Torino;

libera-assente

VALENTE Pasquale, dich. dom.to in Torino c.so Toscana 102 difeso di fiducia dall'avv. Maurizio BASILE;

libero-presente

VALLE Daniele, res. in Torino via Bussoleno 3, difesa di fiducia dagli avv.ti Luigi CHAPPERO e Enrico CAIRO del foro di Torino;

libero-assente

ZICARELLI Stefania, elett. dom. c/o i difensori di fiducia avv.ti Alberto MITTONE e Pierluigi CIARAMELLA del foro di Torino;

libera-assente

IMPUTATI

(si mantiene la originaria numerazione dei capi, pur essendosi proceduto separatamente per il capo 11)

FAZZONE Davide, MILANESIO Mara

1) al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 90 co. 2 dpr 16.5.1960 n. 570, poiche', in concorso tra loro, il FAZZONE nella sua qualita' di consigliere provinciale della Provincia di Torino e, quindi, pubblico ufficiale, con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, formavano una falsa lista elettorale ed in particolare, il FAZZONE attestava falsamente, in calce ai moduli di raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione della lista provinciale dei candidati per la formazione "PD Chiamparino Presidente" per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte del 25 maggio 2014, che gli venivano sottoposti dalla MILANESIO, di avere certificate "come vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati" circostanza non vera in quanto nessuno dei sottoscrittori degli elenchi apparentemente autenticati dal FAZZONE (32, 72, 73, 74) aveva firmato in presenza del pubblico ufficiale, In Torino il 24.4.2014

2) al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 90 co. 2 dpr 16.5.1960 n. 570, poiche', in concorso tra loro, il FAZZONE nella sua qualita' di consigliere provinciale della Provincia di Torino e, quindi, pubblico ufficiale, con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, formavano una falsa lista elettorale ed in particolare, il FAZZONE attestava falsamente, in calce ai moduli di raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione della lista regionale dei candidati per la formazione "Chiamparino Presidente" per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte del 25 maggio 2014, che gli venivano sottoposti dalla MILANESIO di avere certificate "come vere ed autentiche

le firme apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati" circostanza non vera in quanto nessuno dei sottoscrittori degli elenchi apparentemente autenticati dal FAZZONE (15, 49, 50, 64, 79, 80, 81, 82) aveva firmato in presenza del pubblico ufficiale.
In Torino 24.4.2014

FAZZONE, PEPE

3) al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 90 co.2 dpr 16.5.1960, perche' in concorso tra loro e con persone allo stato non identificate, con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso formavano una falsa lista elettorale, in particolare formavano un elenco di sottoscrizioni di presentazione della lista regionale "Chiamparino Presidente" per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte del 25 maggio 2014, contenenti firme apocrife non riconducibili alle persone che figuravano avere sottoscritto la lista e che pertanto falsamente il FAZZONE certificava "come vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati" (elenco n.60).
In Torino il 24.4.2014

FAZZONE, VALLE, ORLANDI

4) al reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 90 co. 2 dpr 16.5.1960 n. 570, poiche' il FAZZONE nella sua qualita' di consigliere provinciale della Provincia di Torino e, quindi, pubblico ufficiale e il VALLE raccogliendo materialmente le sottoscrizioni e falsificando quella di ORLANDI Alessandra, la ORLANDI apponendo le false firme di ORLANDI Massimiliano, LILLIU Nicoletta, ORECCHIA Simona (elenco 74) con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, formavano una falsa lista elettorale, attestando falsamente, in calce ai moduli di raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione della lista provinciale dei candidati per la formazione "PD Chiamparino Presidente" per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte del 25 maggio 2014, di avere certificate "come vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati" circostanza non vera in quanto nessuno dei sottoscrittori degli elenchi 73, 74 aveva firmato in presenza del pubblico ufficiale.
In Torino il 25.4.2014

5) al reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 90 co. 3 dpr 16.5.1960 n. 570, poiche' il FAZZONE nella sua qualita' di consigliere provinciale della Provincia di Torino e, quindi, pubblico ufficiale e il VALLE raccogliendo materialmente le sottoscrizioni, la ORLANDI apponendo le false firme di ORLANDI Massimiliano, LILLIU Nicoletta, ORECCHIA Simona (elenco 80) con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, formavano una falsa lista elettorale, attestando falsamente, in calce ai moduli di raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione della lista regionale dei candidati per la formazione "Chiamparino Presidente" per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte del 25 maggio 2014, di avere certificate "come vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati" circostanza non

vera in quanto nessuno dei sottoscrittori degli elenchi 80, 81 aveva firmato in presenza del pubblico ufficiale.
In Torino il 25.4.2014

MILANESIO, ROLANDO PERINO

6) al reato di cui agli artt.110, 81 cpv. c.p., 90 co.2 dpr 16.5.1960, perche' in concorso tra loro e con persone allo stato non identificate, con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso formavano una falsa lista elettorale, in particolare formavano elenchi di sottoscrizioni di presentazione della lista regionale "Chiamparino Presidente" per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte del 25 maggio 2014, contenenti firme apocrife non riconducibili alle persone che figuravano avere sottoscritto la lista e falsificavano la firma di autenticazione delle stesse apparentemente riconducibile al consigliere provinciale VALENTE Pasquale (elenchi n.25, 32, 112 ed in particolare la ROLANDO apponeva la firma apparente di VALENTE Pasquale in calce a tutti gli elenchi, mentre la MILANESIO compilava l'intero elenco 32, l'elenco 25 relativamente al nominativo BUCCI ROSSO Patrizia, l'elenco 112 relativamente al nominativo TENCA Enrico Maria).
In Torino il 23 e 24.4.2014

7) al reato di cui agli artt.110, 81 cpv. c.p., 90 co.2 dpr 16.5.1960, perche' in concorso tra loro e con persone allo stato non identificate, con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso formavano una falsa lista elettorale, in particolare formavano un elenco di sottoscrizioni di presentazione della lista provinciale "PD Chiamparino Presidente" per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte del 25 maggio 2014, contenenti firme apocrife non riconducibili alle persone che figuravano avere sottoscritto la lista e falsificavano la firma di autenticazione della stessa apparentemente riconducibile al consigliere provinciale VALENTE Pasquale (elenchi n. 76 in particolare la ROLANDO apponeva la firma apparente di VALENTE Pasquale in calce all'elenco, mentre la MILANESIO lo compilava relativamente al nominativo di NEGRI Magda).
In Torino il 23.4.2014

PALERMO, ROLANDO PERINO

8) al reato di cui agli artt.110, 81 cpv. c.p., 90 co.2 dpr 16.5.1960, perche' in concorso tra loro e con persone allo stato non identificate, con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso formavano una falsa lista elettorale, in particolare formavano un elenco di sottoscrizioni di presentazione della lista provinciale "PD Chiamparino Presidente" per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte del 25 maggio 2014, contenenti firme apocrife non riconducibili alle persone che figuravano avere sottoscritto la lista e falsificavano la firma di autenticazione della stessa apparentemente riconducibile al consigliere provinciale VALENTE Pasquale (elenco n. 68).
In Torino il 24.4.2014

ROLANDO PERINO

9) al reato di cui agli artt.110, 81 cpv. c.p., 90 co.2 dpr 16.5.1960, perche' in concorso con persone allo stato non identificate, con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso formava una falsa lista elettorale, in particolare formava elenchi di sottoscrizioni di presentazione della lista regionale "Chiamparino Presidente" per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte del 25 maggio 2014, contenenti firme apocrife non riconducibili alle persone che figuravano avere sottoscritto la lista e falsificava la firma di autenticazione, di quelli da lei formati e di altri elenchi, apparentemente riconducibile al consigliere provinciale VALENTE Pasquale (in particolare compilava interamente gli elenchi n.59 e 65 e apponeva solo la falsa firma di VALENTE Pasquale in calce agli elenchi 40, 59, 65, 75, 76, 77, 85).
In Torino il 24.4.2014

10) al reato di cui agli artt.110, 81 cpv. c.p., 90 co.2 dpr 16.5.1960, perche' in concorso con persone allo stato non identificate, con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso formava una falsa lista elettorale, in particolare formava elenchi di sottoscrizioni di presentazione della lista provinciale " PD Chiamparino Presidente" per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte del 25 maggio 2014, contenenti firme apocrife non riconducibili alle persone che figuravano avere sottoscritto la lista e falsificava la firma di autenticazione, di quelli da lei formati e di altri elenchi, apparentemente riconducibile al consigliere provinciale VALENTE Pasquale (in particolare compilava interamente gli elenchi n.5 e apponeva solo la falsa firma di VALENTE Pasquale in calce agli elenchi 5, 61, 62, 67, 70, 77, 78, 84).
In Torino fra il 19 e il 25.4.2014

PEPE, ROLANDO

12) al reato di cui agli artt.110, 81 cpv. c.p., 90 co.2 dpr 16.5.1960, perche' in concorso tra loro e con persone allo stato non identificate, con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso formavano una falsa lista elettorale, in particolare formavano elenchi di sottoscrizioni di presentazione della lista regionale "Chiamparino Presidente" per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte del 25 maggio 2014, contenenti firme apocrife non riconducibili alle persone che figuravano avere sottoscritto la lista e falsificavano la firma di autenticazione delle stesse apparentemente riconducibile al consigliere provinciale VALENTE Pasquale (elenchi n. 55, 61, 62, 78 ed in particolare la ROLANDO apponeva la firma apparente di VALENTE Pasquale in calce a tutti gli elenchi, mentre la PEPE compilava l'intero elenco 61, 62 e 78 , l'elenco 55 con eccezione dei nomi GRECO Elena, MENDOLICCHIO Simone, DEIANA Chiara, MANFREDOTTI Chiara, SALUZZO Alberto).
In Torino il 24.4.2014

13) al reato di cui agli artt.110, 81 cpv. c.p., 90 co.2 dpr 16.5.1960, perche' in concorso tra loro e con persone allo stato non identificate, con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso formavano una falsa lista elettorale, in particolare formavano un elenco di sottoscrizioni di presentazione della lista provinciale "PD Chiamparino Presidente" per l'elezione del

Presidente della Giunta Regionale del Piemonte del 25 maggio 2014, contenenti firme apocrife non riconducibili alle persone che figuravano avere sottoscritto la lista e falsificavano la firma di autenticazione della stessa, apparentemente riconducibile al consigliere provinciale VALENTE Pasquale (elenco n. 61 in particolare la ROLANDO apponeva la firma apparente di VALENTE Pasquale in calce all'elenco, mentre la PEPE lo compilava con eccezione per i nominativi di CERABONA Domenico e SALUZZO Alberto).
In Torino il 24.4.2014

ZICARELLI, ROLANDO PERINO

14) al reato di cui agli artt.110, 81 cpv. c.p., 90 co.2 dpr 16.5.1960, perche' in concorso tra loro e con persone allo stato non identificate, con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso formavano una falsa lista elettorale, in particolare formavano elenchi di sottoscrizioni di presentazione della lista provinciale " PD Chiamparino Presidente" per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte del 25 maggio 2014, contenenti firme apocrife non riconducibili alle persone che figuravano avere sottoscritto la lista e falsificavano la firma di autenticazione delle stesse apparentemente riconducibile al consigliere provinciale VALENTE Pasquale (elenchi n. 64, 65, 66, 69, 70 ed in particolare la ROLANDO apponeva la firma apparente di VALENTE Pasquale in calce a tutti gli elenchi, mentre la ZICARELLI compilava l'intero elenco 64 con eccezione del nominativo ROSSANO Silvia, l'intero elenco 69 con eccezione del nominativo di LICCIARDELLO Roberto, l'elenco 65 relativamente ai nomi BORELLI Luigi, BARBERIO Giuseppe, RUBINO Teresa e SACCO Aurora, l'elenco 70 relativamente ai nominativi CICERONE Marco, MARTINA RINI Alberto, CASTELLANO Filippa, CARRIERO Sante, MARTINI Rini Arianna, LI CAUSI Roberto, CARRIERO Stefano).
In Torino il 24.4.2014

VALENTE

15) al reato di cui all'art. 90 co. 2 dpr 16.5.1960 n. 570, poiche' nella sua qualita' di consigliere provinciale della Provincia di Torino e, quindi, pubblico ufficiale, attestava falsamente, in calce ai moduli di raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione della lista regionale dei candidati per la formazione "Chiamparino Presidente" per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte del 25 maggio 2014, di avere certificate "come vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati" circostanza non vera in quanto nessuno dei sottoscrittori dell'elenco separato contrassegnato dal numero 40 aveva mai sottoscritto tale lista, formando cosi' una falsa lista elettorale.
In Torino il 24.4.2014

16) al reato di cui all'art. 90 co. 2 dpr 16.5.1960 n. 570, poiche' nella sua qualita' di consigliere provinciale della Provincia di Torino e, quindi, pubblico ufficiale, attestava falsamente, in calce ai moduli di raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione della lista provinciale dei candidati per la formazione "Chiamparino per il Piemonte" per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte del 25 maggio 2014, di avere certificate "come vere ed autentiche le firme apposte in mia

presenza, degli elettori sopra indicati" circostanza non vera in quanto nessuno dei sottoscrittori dell'elenco separato contrassegnato dal numero 12 aveva sottoscritto tale lista avanti a lui, formando così una falsa lista elettorale .
In Torino il 22.4.2014

Identificate le persone offese, costituite parti civili, in:

Cota Roberto, Allasia Stefano, Giglio Vigna Alessandro, Tiramani Paolo, Molinari Riccardo, Cardona Giuseppe, Carbonero Roberto, Frugeri Corrado, Benvenuto Alessandro Manuel, Pianasso Cesare, Giaccone Andrea, De Magistris Roberto, Borasio Fabrizio, Gancia Gianna e Poggio Giovanni Battista costituite con l'unico difensore avv. Mauro ANETRINI;

Passarelli Onorato, Trigila Sebastiana, Vercelli Francesco e Giovine Sabrina Margherita costituite con l'unico difensore avv. Sara FRANCHINO;

Borgarello Patrizia costituita con l'avv. Giorgio STRAMBI;

Sganga Valentina e Pelletteri Antonio costituite con l'unico difensore avv. Alessandro PRATICO';

Betti Davide e Rizzato Giorgio costituite con l'unico difensore avv. Ilenia CARATOZZOLO;

Peroglio Davide costituita con l'avv. Fabrizio Valter CASAGRANDE.

MOTIVAZIONE

All'udienza preliminare del 26.1.2016 assenti gli imputati tranne VALENTE Pasquale, il p.m. apportava talune correzioni ai capi di imputazione (riportate a verbale d'udienza e sopra, in intestazione, già considerate), le persone offese indicate in epigrafe depositavano distinti atti di costituzione di parte civile ed il giudice, con ordinanza resa in pari data, decideva sulle richieste di esclusione formulate dai difensori degli imputati. Dopo un'udienza di rinvio per consentire agli imputati di valutare l'accesso a riti alternativi, udienza nel corso della quale venivano dichiarate inammissibili le ulteriori costituzioni di parti civili, in data odierna gli imputati, anche a mezzo dei rispettivi difensori e procuratori speciali, formulavano istanze di applicazione pena, in relazione alle quali il Pubblico Ministero prestava il consenso, sulla base del seguente computo:

per **Milanesio Mara**, si chiede l'applicazione della pena alle seguenti condizioni:

- pena base per il reato di cui al capo 2): anni 1 mesi 9 di reclusione
- ridotta per la concessione delle attenuanti generiche a anni 1 mesi 2 di reclusione
- aumentata per la continuazione a anni 1 mesi 3 gg. 22 di reclusione

- ridotta per la scelta del rito a mesi 10 gg. 15 di reclusione
- subordina la richiesta alla concessione della sospensione condizionale della pena.

per **Palermo Salvatore**, si chiede l'applicazione della pena alle seguenti condizioni:

- pena base per il reato di cui al capo 8): mesi 12 di reclusione
- ridotta per la concessione delle attenuanti generiche a mesi 8 di reclusione
- aumentata per la continuazione a mesi 9 di reclusione
- ridotta per la scelta del rito a mesi 6 di reclusione
- subordina la richiesta alla concessione della sospensione condizionale della pena.

per **Pepe Annunziata**, si chiede l'applicazione della pena alle seguenti condizioni:

- pena base per il reato di cui al capo 12): anni 1 mesi 3 di reclusione
- ridotta per la concessione delle attenuanti generiche a mesi 10 di reclusione
- aumentata per la continuazione interna ed esterna di mesi 4
- ridotta per la scelta del rito a mesi 11 di reclusione
- subordina la richiesta alla concessione della sospensione condizionale della pena.

per **Rolando Perino Cristina**, si chiede l'applicazione della pena alle seguenti condizioni:

- pena base per il reato di cui al capo 9): anni 1 mesi 9 di reclusione
- ridotta per la concessione delle attenuanti generiche a anni 1 mesi 2 di reclusione
- aumentata per la continuazione interna ed esterna di mesi 4 (anni 1 mesi 6) di reclusione
- ridotta per la scelta del rito a anni 1 di reclusione
- subordina la richiesta alla concessione della sospensione condizionale della pena.

per **Valente Pasquale**, si chiede l'applicazione della pena alle seguenti condizioni:

- pena base per il reato di cui al capo 15): anni 1 di reclusione
- ridotta per la concessione delle attenuanti generiche a mesi 8 di reclusione
- aumentata per la continuazione a mesi 16 di reclusione
- ridotta per la scelta del rito a mesi 7 di reclusione
- subordina la richiesta alla concessione della sospensione condizionale della pena.

per **Zicarelli Stefania**, si chiede l'applicazione della pena alle seguenti condizioni:

- pena base per il reato di cui al capo 14): anni 1 mesi 9 di reclusione
- ridotta per la concessione delle attenuanti generiche a anni 1 mesi 2 di reclusione
- aumentata per la continuazione a anni 1 e mesi 3 di reclusione
- ridotta per la scelta del rito a mesi 10 di reclusione
- subordina la richiesta alla concessione della sospensione condizionale della pena.

per **Orlandi Alessandra**, si chiede l'applicazione della pena alle seguenti condizioni:

- pena base per il reato di cui al capo 4): anni 1 di reclusione
- ridotta per la concessione delle attenuanti generiche a mesi 8 di reclusione
- aumentata per la continuazione a mesi 8 e giorni 15 di reclusione
- ridotta per la scelta del rito a mesi 5 giorni 20 di reclusione
- subordina la richiesta alla concessione della sospensione condizionale della pena.

per **Valle Daniele**, si chiede l'applicazione della pena alle seguenti condizioni:

- pena base per il reato di cui al capo 4): anni 1 di reclusione
- ridotta per la concessione delle attenuanti generiche a mesi 8 di reclusione
- aumentata per la continuazione a mesi 9 di reclusione
- ridotta per la scelta del rito a mesi 6 di reclusione
- subordina la richiesta alla concessione della sospensione condizionale della pena.

per **Fazzone Davide**, si chiede l'applicazione della pena alle seguenti condizioni:

- pena base per il reato di cui al capo 2): anni 1 mesi 9 di reclusione
- ridotta per la concessione delle attenuanti generiche a anni 1 mesi 2 di reclusione
- aumentata per la continuazione a anni 1 mesi 5 giorni 15 di reclusione
- ridotta per la scelta del rito a mesi 11 giorni 20 di reclusione
- subordina la richiesta alla concessione della sospensione condizionale della pena.

Le richieste appaiono meritevoli di accoglimento per i seguenti motivi.

Dal contenuto dagli atti processuali legittimamente acquisiti - tutti utilizzabili essendosi proceduto con il rito alternativo

della applicazione della pena su richiesta delle parti - non risultano esistenti le condizioni che imporrebbero la pronuncia di una sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p.

La qualificazione giuridica dei fatti appare corretta e si condivide integralmente.

A tutti gli imputati possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche, in ragione della loro condotta processuale collaborativa, declinatasi anche nella scelta del rito.

I reati rispettivamente contestati ai predetti, inoltre, appaiono pacificamente espressione di un medesimo disegno criminoso, sicchè può applicarsi in favore degli imputati la disciplina della continuazione.

La misura della pena concordata avuto riguardo alle personalità degli imputati e tenuti presenti tutti i criteri indicati dagli artt. 133 e 133 bis c.p. e le finalità di cui all'art. 27 della Costituzione, risulta congrua e proporzionata alla gravità dei fatti addebitati.

Può infine favorevolmente svolgersi in favore di tutti gli imputati, soggetti incensurati e normoinseriti, il giudizio prognostico di cui all'art. 164 c.p., ritenendo che la presente esperienza giudiziaria abbia funto nei loro confronti da efficace monito.

Gli imputati vanno poi condannati al rimborso, in favore delle parti civili, delle spese di costituzione in giudizio.

La liquidazione del compenso del difensore della parte civile deve avvenire sulla base delle disposizioni e dei parametri introdotti con d.m. 55/2014, trattandosi di prestazione professionale esaurita successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto.

Giova precisare che, in ordine alla determinazione delle spese di lite, le tariffe professionali forensi - disciplinate dal r.d.l. 27/11/33 n. 1578 conv. in l. 22/01/34 n. 36, e vincolanti per il giudice ai sensi degli artt. 60 del r.d.l. 1578/1933 cit., 24 della l. 13/06/42, n. 794, e 2 comma 2 d.l. 04/07/06, n. 223, conv. in l. 04/08/06, n. 248 (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11232 del 10/05/2013) - sono state definitivamente abrogate, unitamente alle altre tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico, con l'art. 9 d.l. 24/01/12 n. 1 conv. in l. 24/03/12 n. 27. L'art. 9 ha contestualmente demandato a successivi regolamenti approvati con decreti ministeriali l'individuazione di meri «parametri» per la liquidazione del compenso professionale da parte degli organi giurisdizionali, nei cui confronti, tuttavia, detti parametri, a differenza delle previgenti tariffe, non

possono essere ritenuti vincolanti né nel minimo né nel massimo, così come era stato espressamente chiarito nel d.m. 20/07/12 n. 140 (art. 1 comma 7 e art. 11 comma 1), nonché nella relazione illustrativa al decreto medesimo, e così come ribadito anche nella relazione illustrativa al successivo d.m. 10/03/14 n. 55, emanato in attuazione della legge 31/12/12 n. 247, di disciplina dell'ordinamento della professione forense («Si precisa nella norma che aumenti o diminuzioni possono avvenire "di regola": non obbligatoriamente quindi; nessuna vincolatività, pertanto, può essere individuata nella disposizione»). E ciò in coerenza con la ratio della abrogazione del sistema delle tariffe professionali nell'ottica del superamento del sistema ordinistico e la sua sostituzione con un sistema compatibile con i principi di libertà dell'iniziativa economica e di libertà della concorrenza e del mercato, che hanno espressamente ispirato la riforma.

Di qui, tenuto conto di tutti i criteri di cui all'art. 12 del menzionato decreto, i quali garantiscono l'aderenza dell'importo da liquidarsi alla quantità e qualità dell'attività concretamente svolta, si stima congruo liquidare, per la parte civile - tenuto conto della complessità del procedimento e dell'attività in concreto prestata - la somma di euro 500 per l'attività di studio, la somma di euro 250 per attività introduttiva e la somma di euro 250 per la fase decisoria. Sull'importo complessivo andranno computati il rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge. Gli aumenti per ciascuna parte civile difesa dal medesimo difensore devono essere calcolati nella percentuale del 20% o del 5% (dall'undicesimo soggetto in poi) sull'importo prima determinato ex art. 4 comma 2 del D.M. citato, come in dispositivo.

Conclusivamente, ex art. 537 c.p.p., deve (obbligatoriamente) dichiararsi la falsità degli atti oggetto delle contestazioni, accertati come falsi tanto che non è stato possibile definire il procedimento con una sentenza ex art. 129 c.p.p.. Di conseguenza deve disporsi la cancellazione delle firma investite dalla dichiarazione di falsità, non essendo in concreto individuabili dei soggetti che possano ritenersi pregiudicati da una tale statuizione, se non altro perchè la norma incriminatrice di cui all'art. 90 comma 2 dpr 570/60 tutela l'interesse diffuso al corretto svolgimento della competizione elettorale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 444 e ss. c.p.p.,
su richiesta degli imputati e con il consenso del P.M.,

APPLICA

A **MILANESIO Mara**, ritenuta la continuazione tra i reati a lei contestati, concesse le circostanze attenuanti generiche, la pena di mesi 10, giorni 15 di reclusione;

letto l'art. 163 c.p., concede a MILANESIO Mara la sospensione condizionale della pena.

A **PALERMO Salvatore**, ritenuta la continuazione tra i reati a lui contestati, concesse le circostanze attenuanti generiche, la pena di mesi 6 di reclusione;

letto l'art. 163 c.p., concede a PALERMO Salvatore la sospensione condizionale della pena.

A **PEPE Annuziata**, ritenuta la continuazione tra i reati a lei contestati, concesse le circostanze attenuanti generiche, la pena di mesi 11 di reclusione;

letto l'art. 163 c.p., concede a PEPE Annuziata la sospensione condizionale della pena.

A **ROLANDO PERINO Cristina**, ritenuta la continuazione tra i reati a lei contestati, concesse le circostanze attenuanti generiche, la pena di anni 1 di reclusione;

letto l'art. 163 c.p., concede a ROLANDO PERINO Cristina la sospensione condizionale della pena.

A **VALENTE Pasquale**, ritenuta la continuazione tra i reati a lei contestati, concesse le circostanze attenuanti generiche, la pena di mesi 7 di reclusione;

letto l'art. 163 c.p., concede a VALENTE Pasquale la sospensione condizionale della pena.

A **ZICARELLI Stefania**, ritenuta la continuazione tra i reati a lei contestati, concesse le circostanze attenuanti generiche, la pena di mesi 10 di reclusione;

letto l'art. 163 c.p., concede a ZICARELLI Stefania la sospensione condizionale della pena.

A **ORLANDI Alessandra**, ritenuta la continuazione tra i reati a lei contestati, concesse le circostanze attenuanti generiche, la pena di mesi 5, giorni 20 di reclusione;

letto l'art. 163 c.p., concede a ORLANDI Alessandra la sospensione condizionale della pena.

A **VALLE Daniele**, ritenuta la continuazione tra i reati a lui contestati, concesse le circostanze attenuanti generiche, la pena di mesi 6 di reclusione;

letto l'art. 163 c.p., concede a VALLE Daniele la sospensione condizionale della pena.

A **FAZZONE Davide**, ritenuta la continuazione tra i reati a lui contestati, concesse le circostanze attenuanti generiche, la pena di mesi 11, giorni 20 di reclusione;

letto l'art. 163 c.p., concede a FAZZONE Davide la sospensione condizionale della pena.

Pone a carico degli imputati tutte le spese non riconducibili a spese del procedimento ex art. 445 c.p.p..

Letto l'art. 444 comma 2 c.p.p., condanna gli imputati al rimborso in favore delle parti civili costituite delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza in giudizio che si liquidano in

- euro 3.200,00, oltre IVA e CPA in favore delle più parti civili Cota Roberto, Allasia Stefano, Giglio Vigna Alessandro, Tiramani Paolo, Molinari Riccardo, Cardona Giuseppe, Carbonero Roberto, Frugeri Corrado, Benvenuto Alessandro Manuel, Pianasso Cesare, Giaccone Andrea, De Magistris Roberto, Borasio Fabrizio, Gancia Gianna e Poggio Giovanni Battista costituite con l'unico difensore avv. Mauro ANETRINI;

- euro 1.600,00, oltre IVA e CPA in favore delle più parti civili Passarelli Onorato, Trigila Sebastiana, Vercelli Francesco e Giovine Sabrina Margherita costituite con l'unico difensore avv. Sara FRANCHINO;

- euro 1.000,00, oltre IVA e CPA in favore della parte civile Borgarello Patrizia costituita con l'avv. Giorgio STRAMBI;

- euro 1.200,00, oltre IVA e CPA in favore delle più parti civili Sganga Valentina e Pelletteri Antonio costituite con l'unico difensore avv. Alessandro PRATICO';
- euro 1.200,00, oltre IVA e CPA in favore delle più parti civili Betti Davide e Rizzato Giorgio costituite con l'unico difensore avv. Ilenia CARATOZZOLO;
- euro 1.000,00, oltre IVA e CPA in favore della parte civile Peroglio Davide costituita con l'avv. Fabrizio Valter CASAGRANDE.


Visto l'art. 537 c.p.p.,

Dichiara la falsità delle autenticazioni di firma indicate nei capi di imputazione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16; nonché delle firme di cui agli elenchi di sottoscrizioni n. 60 (capo 3), n. 74 (limitatamente a quanto contestato al capo 4), n. 80 (limitatamente a quanto contestato al capo 5), nn. 25, 32 e 112 (limitatamente a quanto contestato al capo 6), n. 76 (limitatamente a quanto contestato al capo 7), n. 68 (limitatamente a quanto contestato al capo 8), nn. 59 e 65 (capo 9), n. 5 (capo 10), nn. 61, 62, 78 e 55 (quest'ultimo limitatamente a quanto contestato al capo 12), n. 61 (limitatamente a quanto contestato al capo 13), nn. 64, 69, 65, 70 (limitatamente a quanto contestato al capo 14) e ne dispone la cancellazione.

Torino, 2.3.2016

Il Giudice
Dott.ssa Paola Boemio

IL CANCELLIERE
dr. Salvatore IENTILE



IL CANCELLIERE
dr. Salvatore IENTILE